



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 aprile 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Scorzè (VE) prot. s.n. del 25 marzo 2016, acquisita al prot. Cdc n. 3819 del 25 marzo 2016;

VISTA l'ordinanza n. 19/2016 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Scorzè (VE) ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 25 marzo 2016 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3819 in pari data.

Oggetto della richiesta è il seguente quesito: *"Ritiene possibile, codesta Spettabile sezione regionale di controllo, che un Comune, previa adozione di una delibera di Giunta comunale e pubblicazione di un bando, possa riconoscere un contributo economico straordinario, volto a mitigare parzialmente il disagio degli assegnatari degli alloggi PEEP, che si trovino in situazione di difficoltà economico-sociale e che per effetto delle (...) sentenze della Corte di Appello di rideterminazione degli indennizzi per le espropriazioni delle aree PEEP, siano*

*stati penalizzati dall'azione di recupero del maggior costo affrontato dal comune per l'acquisizione delle aree ricomprese nei piani di zona comportante un incremento delle somme poste a carico degli assegnatari stessi?"*.

Premette in fatto il Comune richiedente che il caso è quello di un Ente dotato di un Peep, e che, a seguito di un contenzioso concluso, è stabilito un diritto di credito dell'Amministrazione al recupero -da esercitare nei confronti di tutti gli assegnatari degli alloggi PEEP -del maggior costo affrontato per l'acquisizione delle aree espropriate: ciò in quanto l'articolo 35, comma 12, della legge n. 865/11971 dispone che "i corrispettivi della concessione in superficie ... ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167".

#### DIRITTO

1. Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere esaminata, preliminarmente, l'ammissibilità, sotto i profili soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco dell'ente, organo politico e di vertice, rappresentante legale del medesimo.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la "nozione di contabilità pubblica", pur assumendo, tendenzialmente, "un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere - pena l'incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali - quelle questioni che risultino connesse "alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

In questa accezione, più ampia, di "contabilità pubblica", nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della spesa pubblica, conformata all'evolversi dell'ordinamento, deve vagliarsi l'ammissibilità della richiesta oggetto della presente pronuncia: il quesito proposto attiene alla corretta applicazione della normativa finanziaria in merito all'erogazione di contributi a carico delle finanze

pubbliche ed è ammissibile solo se non determina un'interferenza con scelte gestionali che rientrano nell'esclusiva competenza e responsabilità degli organi di amministrazione dell'Ente locale; di talché al quesito - depurato degli elementi che potrebbero farlo ritenere ancorato alla soluzione di concrete problematiche (circostanza che porterebbe, inevitabilmente, alla declaratoria di inammissibilità della richiesta)- deve essere data risposta con riferimento unicamente alla materia della erogazione di contributi economici e provvidenze a persone disagiate, applicando i principi generali e le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte.

Solamente in tal senso esso riveste portata generale ed astratta e non può interferire né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile: questo perché la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009). I principi qui affermati quindi non possono confondersi in una impropria ingerenza della Corte, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento, nella funzione di amministrazione attiva che rimane unicamente di pertinenza della amministrazione comunale e di sua precipua responsabilità.

2. Venendo al merito, vale la pena osservare che sul punto la Corte dei conti ha già avuto modo ripetutamente di esprimersi sulle condizioni e sui limiti afferenti l'erogazione dei contributi a persone disagiate. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del D.lgs.33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni.

Essi -più specificamente, per quel che qui rileva- si caratterizzano, in virtù della vigente normativa in materia di servizi sociali, per il fatto che si tratta di *erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita*" (art. 128 del d. lgs. n. 112/1998, al quale rinvia l'art. 1, c. 2, L. n. 328/2000).

Va premesso al riguardo che sulla scorta di un consolidato orientamento, il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti, teso al perseguimento di fini pubblici consistenti nell'erogazione di servizi alla cittadinanza, e per quello che qui rileva, dei c.d. <<servizi sociali>>. Sul piano oggettivo, del resto, la legge "quadro" dell'8 novembre 2000, n. 328, contempla *un insieme articolato di misure volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione* (art. 1, c. 1).

2.1 Purtuttavia, posto che in linea generale ed astratta, rientra nelle funzioni istituzionali del Comune l'istituzione di provvidenze, comunque denominate, da

conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica, e che i contributi a terzi sono caratterizzati dall'assenza di corresponsività della dazione di denaro (cfr. questa Sezione, parere n. 336 del 25 luglio 2011), la Sezione non può esimersi dal sottolineare che il legislatore ha circondato tale materia di particolari cautele e garanzie procedurali: ogni "elargizione" di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente.

In primo luogo, sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990: la locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l'assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento.

In secondo luogo, sono da ritenere ammissibili - in quanto annoverabili nelle situazioni di indigenza o di disagio sociale, economiche o sociali (Garante della protezione dei dati personali, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) - *le provvidenze pubbliche a sostegno del reddito delle persone, nella misura in cui l'amministrazione locale individui specificamente gli interessi pubblici e gli obiettivi sociali che intende perseguire mediante l'erogazione di contributi economici a favore di categorie socialmente svantaggiate o in temporanea difficoltà finanziaria* (Cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 882/2010/PAR).

La erogazione di somme non riconducibili al disagio o che trovino titolo in altre o precedenti situazioni ad esso non assimilabili non sono da ricondurre a tale categoria: milita in tal senso del resto la previsione dell'art. 22 comma 2 che elenca analiticamente gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi (ovverosia: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla

legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.)

In terzo luogo, l'art. 2 della legge 328/2000 delinea un sistema integrato di interventi e servizi sociali che ha carattere di universalità (comma 1), in linea con il principio costituzionale di uguaglianza e che in quanto tale non può essere oggetto di riserva alcuna: eccezion fatta, per (comma 3): *I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i quali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

2.2 Ulteriori condizioni sono stabilite dalla normativa di carattere finanziario. In termini generali, la Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2016, ha espresso il principio in forza del quale *“la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione”*: e la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che *ai fini di trasparenza e imparzialità, è necessaria una puntuale definizione dei documenti programmatici dell'amministrazione che saranno presi a riferimento per l'erogazione dei “contributi ordinari”, allo scopo considerando, in particolare, che, nel caso di costituzione di diritti soggettivi, è altresì necessario definire gli strumenti attraverso i quali vengono assicurate a bilancio le risorse necessarie per la relativa futura copertura finanziaria* (sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, deliberazione n. 18 del 16 settembre 2013).

Al riguardo, la Sezione ha ripetutamente evidenziato (cfr. ad es. parere n. 336 del 25 luglio 2011) che, ai fini della legittima erogazione dei contributi a persone disagiate, va fatto uso di un criterio costituzionalmente orientato di carattere squisitamente auto normativo contenuto negli atti fondamentali dell'ente, in ossequio peraltro al disposto dell'art. 3 e 13 del D.Lgs.267/2000. Ciò in quanto nella materia specifica regolata dalla legge quadro in materia di servizi sociali (legge n. 328 dell'8 novembre 2000), *le competenze, sia in tema di programmazione degli interventi e delle risorse, sia in tema di loro realizzazione (art. 1, c. 3), sono ripartite tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Ciascuno di essi, infatti, concorre al finanziamento delle misure*

*programmate secondo "competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci" (art. 4), in linea con i canoni costituzionali, ovverosia che "ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura [e che] [i]l principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, (...), e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione" (sentenza n. 188 del 2015).*

La legislazione vincolistica di carattere finanziario ha fortemente limitato tuttavia l'ambito quantitativo dell'intervento comunale: in proposito la Sezione ritiene peraltro, che nel divieto previsto dal comma 9 dell'art.6 del d.l. 78/2010 non sono da ricomprendere nel limite anzidetto le contribuzioni a soggetti terzi, per iniziative di diretto sostegno di finalità sociali, esplicazione del principio di sussidiarietà, per le quali varrà il limite quantitativo stabilito dal comma 8 dell'art.6 del d.l. 78/2010 (cfr. delibera di questa Sezione n. 336 del 26 luglio 2011). Trattandosi di contributi e non di sponsorizzazioni, si deve sottolineare che *"In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc."* (deliberazione 1075/2010 della Sezione Lombardia).

3. Sul piano procedimentale, posto che in linea generale ed astratta, rientra nelle funzioni istituzionali del Comune l'istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica, nei termini sopra descritti, è necessario che l'ente locale si doti di un proprio regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i presupposti e le modalità (tenuto conto inoltre del principio della distinzione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa) di erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990. Ad avviso della Sezione, ove il regolamento contempra una *"serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale ecc. ...)* il cui fattore comune ed unificante appare *l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale"* (deliberazione di questa Sezione 034/2010/PAR del 22 marzo 2010), i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art. 12 della legge n. 241/90, il cui secondo comma prescrive che i *"singoli provvedimenti"* di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento. Come noto, la vincolatività della regola con cui l'amministrazione ha inteso autolimitarsi determina un qualificato affidamento nei soggetti che rientrano nelle previsioni erogatorie circa il rispetto delle procedure: la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi soddisfa infatti l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa (Corte Conti, sez. contr., 10 maggio 1993, n.76).

Nello specifico, la giurisprudenza della Corte (sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, deliberazione n. 18 del 16 settembre 2013) ha sottolineato che:

*l) a fini di trasparenza e imparzialità, è necessario definire puntualmente gli strumenti di determinazione del reddito familiare dei soggetti in stato di bisogno richiedenti gli ausili finanziari, allo scopo considerando l'I.S.E.E. di cui al d.lgs. n. 109/1998, come modificato dal d.lgs. n. 130/2000;*

*m) per le stesse ragioni, qualora sia previsto che l'avvio del procedimento per la concessione di ausili finanziari alle persone in stato di bisogno avvenga, di norma, a seguito di apposita richiesta dell'assistente sociale, devono essere espressamente indicati i casi in cui si può prescindere da tale richiesta;*

*Ai medesimi fini, la definizione dei contributi "straordinari" ammessi a finanziamento non deve risolversi in mera tautologia, ma devono essere determinati i criteri in base ai quali gli enti dovranno stabilire le priorità di accoglimento delle relative istanze*

L'esigenza fondamentale di uguaglianza tra le varie situazioni, con la previsione di idonei requisiti soggettivi da verificare puntualmente in capo ai richiedenti gli ausili finanziari, evitando nel contempo l'attribuzione di sussidi solo a soggetti previamente determinati (sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, deliberazione n. 18 del 16 settembre 2013), e la stessa delimitazione del concetto di disagio -normativamente inteso dalla legislazione ricordata in precedenza- come afferente unicamente a situazioni di particolare bisogno socio economico (suscettibile di verifica ad hoc), rappresentano quindi un sicuro ostacolo alla attribuzione di vantaggi in violazione dei cennati canoni costituzionali.

4. A ciò si aggiunga che, ai fini della trasparenza amministrativa, devono essere previste adeguate forme di pubblicità dei contributi e delle sovvenzioni erogate, anche considerando quanto disposto in merito dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, concernenti, rispettivamente, gli "obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e gli "obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari".

L'art. 26 del Dlgs 33/2013, in particolare, rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 12 della legge 241/1990, esprimendo l'esigenza di una pubblicità erga omnes, nei limiti ivi indicati: esigenza che si ricollega alla verifica prioritaria nell'ambito del Piano anticorruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; (art. 1 comma 9 l.190/2012).

La concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. è pertanto individuata come area a forte rischio corruzione, che deve essere presidiata mediante l'implementazione di specifiche misure di prevenzione (Piano Nazionale Anticorruzione -PNA- all. 2, pag. 11, e allegato 2 aree di rischio comuni e obbligatorie): e non può risolversi in una erogazione che prescinda dal fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini

che, per l'appunto, si risolverebbe nell'*abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*: ovverosia integrando fenomeni di mala gestio e che il legislatore della legge 190/2012 ha preso in considerazione ai fine della riconducibilità al concetto di corruzione in senso ampio (circolare n. 1/2013 della Funzione Pubblica).

Tale verifica, che presuppone precisi obblighi informativi interni all'Ente nei confronti del responsabile dell'anticorruzione, pone *in primis* precisi obiettivi di trasparenza, cui tende la legge 190/2012, ai sensi dell'art. 1 comma 16 della stessa legge, sui procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Non è superfluo inoltre sottolineare che a questa Sezione, per i Comuni oltre i 15000 abitanti, è intestata - ai sensi dell'art. 148 del Tuel e della delibera Sez. Aut. n. 6/2016 - la specifica funzione di verifica del funzionamento dei controlli interni, mediante lo scrutinio di apposito questionario.

La pubblicazione è, in particolare, condizione di efficacia dei relativi provvedimenti concessori, ma solo per importi superiori a mille euro: sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario (artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013; nonché Civit, deliberazione n.59 del 2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"): dovendosi osservare, inoltre, nei casi in questione, in cui cioè gli atti contengano informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, le regole poste a presidio della riservatezza (Linee guida emanate dal Garante per la privacy il 15 maggio 2014, in GU. n. 134 del 12 giugno 2014).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Scorzè (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2016.

Il Magistrato relatore  
F.to Dott. Tiziano Tessaro

Il Presidente f.f.  
F.to Dott. Giampiero Pizziconi

Depositato in Segreteria il 20 aprile 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA



F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese